

Federazione Italiana Hockey

REGOLAMENTO ORGANICO

**Con modifiche del Titolo V Capo I
Approvate dal CONI
con Delibera del Presidente n. 63/19 del 2 aprile 2015**

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NORME GENERALI | 6 |
| Art. 1 | 6 |
| Scopi e fini istituzionali della Federazione Italiana Hockey | 6 |
| Art. 2 | 6 |
| Organizzazione federale | 6 |
| Art. 3 | 6 |
| I soggetti della Federazione Italiana Hockey | 6 |
| TITOLO I | 7 |
| DEGLI ASSOCIATI | 7 |
| Art. 4 | 7 |
| Rilevanza dell'affiliazione | 7 |
| Art. 5 | 7 |
| Requisiti per l'affiliazione. Principi essenziali degli ordinamenti interni | 7 |
| Art. 6 | 7 |
| Procedimento per l'affiliazione | 7 |
| Art. 7 | 8 |
| Divieto di denominazioni sociali identiche o similari | 8 |
| Art.8 | 8 |
| Anno sportivo | 8 |
| Art. 9 | 8 |
| Rinnovo annuale dell'affiliazione | 8 |
| Art. 10 | 8 |
| Modifiche degli Statuti, dei regolamenti interni e variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza degli Associati | 8 |
| Art. 11 | 8 |
| Abbinamento pubblicitario | 8 |
| Art. 12 | 9 |
| Contratto pubblicitario | 9 |
| Art. 13 | 9 |
| Cambiamento di denominazione sociale | 9 |
| Art. 14 | 9 |
| Incorporazione..... | 9 |
| Art. 15 | 9 |
| Fusione | 9 |
| Art. 16 | 10 |
| Trasferimento della sede sociale | 10 |
| Art. 17 | 10 |
| Cessazione dell'Associato..... | 10 |
| TITOLO II | 10 |
| DEI TESSERATI | 10 |
| Art. 18 | 10 |
| Categorie | 10 |
| Art. 19 | 11 |
| Rilevanza del tesseramento | 11 |
| Art. 20 | 11 |
| Procedura del tesseramento | 11 |
| Art. 21 | 11 |
| Tesseramento di atleti stranieri..... | 11 |
| Art. 22 | 11 |
| Equiparazione di atleti stranieri | 11 |
| Art. 23 | 12 |
| Esclusività della prestazione atletica | 12 |
| Art. 24 | 12 |
| Tutela sanitaria | 12 |
| Art. 25 | 12 |
| Incompatibilità | 12 |
| TITOLO III | 12 |
| DEL VINCOLO SPORTIVO | 12 |
| Art. 26 | 12 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vincolo sportivo tra atleta ed Associato..... | 12 |
| Art. 27 | 12 |
| Cessazione e scioglimento dal vincolo degli atleti | 12 |
| Art. 28 | 13 |
| Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo degli atleti | 13 |
| Art. 29 | 13 |
| Limiti all'attività agonistica | 13 |
| Art. 30 | 13 |
| Trasferimento provvisorio o prestito | 13 |
| Art. 31 | 14 |
| Trasferimento definitivo o cessione a titolo gratuito | 14 |
| Art. 32 | 14 |
| Trasferimento definitivo o cessione a titolo oneroso; | 14 |
| scioglimento del vincolo a titolo oneroso | 14 |
| Art. 33 | 14 |
| Vincolo degli allenatori, cessazione e scioglimento del vincolo | 14 |
| Art. 34 | 14 |
| Vincolo dei dirigenti, | 14 |
| cessazione e scioglimento del vincolo | 14 |
| TITOLO IV | 15 |
| DEGLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI IN GENERALE | 15 |
| Art. 35 | 15 |
| Distinzioni | 15 |
| Art. 36 | 15 |
| Requisiti ed incompatibilità | 15 |
| Art. 37 | 15 |
| Durata delle cariche | 15 |
| Art. 38 | 15 |
| Dimissioni e revoca | 15 |
| Art. 39 | 15 |
| Forma dei provvedimenti degli organi collegiali | 15 |
| Art. 40 | 15 |
| Forma dei provvedimenti degli organi individuali | 15 |
| Art. 41 | 16 |
| Conflitti di competenza | 16 |
| Art. 42 | 16 |
| Sostituzione di componenti di settori, commissioni e comitati | 16 |
| TITOLO V | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| DEGLI ORGANI STATUTARI | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| CAPO I L'Assemblea Nazionale | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| Art. 43 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Partecipazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 44 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Delega | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 45 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Elenco ufficiale dei votanti | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 46 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 47 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Avviso di convocazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 48 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Procedura per la presentazione delle candidature | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 49 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Commissione Convalida Candidature | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 50 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Ricorso per mancata convalida di candidature | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 51 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Commissione Verifica Poteri | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 52 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Composizione definitiva dell'Assemblea; | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| elezione del Presidente dell'Assemblea | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 53 | Errore. Il segnalibro non è definito. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Compiti del Presidente dell'Assemblea..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 54 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Sistemi di votazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 55 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Controversie | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 56 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Procedimenti e maggioranze per le elezioni delle cariche federali di competenza assembleare..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 57 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Verbale dell'Assemblea | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| <i>Capo II Il Presidente Federale.....</i> | <i>20</i> |
| Art. 58 | 20 |
| Rapporti con gli organi e strutture federali..... | 20 |
| Art. 59 | 20 |
| Delega dei poteri | 20 |
| Art. 60 | 20 |
| Provvedimenti di estrema urgenza | 20 |
| <i>Capo III Il Consiglio Federale.....</i> | <i>20</i> |
| Art. 61 | 20 |
| Termini e procedimenti per l'integrazione del Consiglio | 20 |
| Art. 62 | 20 |
| Elezione dei Vicepresidenti | 20 |
| Art. 63 | 20 |
| Convocazione e validità delle riunioni | 20 |
| Art. 64 | 21 |
| Forme della convocazione..... | 21 |
| Art. 65 | 21 |
| Partecipazione alle sedute del Consiglio | 21 |
| Art. 66 | 21 |
| Svolgimento delle sedute..... | 21 |
| Art. 67 | 21 |
| Modalità di votazione..... | 21 |
| Art. 68 | 21 |
| Notificazione delle decisioni | 21 |
| Art. 69 | 21 |
| Compiti e modi di esercizio dei poteri normativi | 21 |
| Art. 70 | 21 |
| Incompatibilità | 21 |
| <i>Capo IV Il Collegio dei Revisori dei Conti.....</i> | <i>22</i> |
| Art. 71 | 22 |
| Competenza..... | 22 |
| Art. 72 | 22 |
| Verbalizzazioni..... | 22 |
| Art. 73 | 22 |
| Sostituzioni, vacanza e cessazione della carica | 22 |
| Art. 74 | 22 |
| Cause di ineleggibilità e di decadenza..... | 22 |
| Art. 75 | 22 |
| Incompatibilità | 22 |
| TITOLO VI..... | 22 |
| DEI SETTORI, COMITATI E COMMISSIONI..... | 22 |
| Art. 76 | 22 |
| Settori, commissioni e comitati | 22 |
| Art. 77 | 23 |
| Modalità di gestione dei settori e comitati operativi | 23 |
| Art. 78 | 23 |
| Settore Agonistico Nazionale (SAN) | 23 |
| Art. 79 | 23 |
| Settore Squadre Nazionali (SSN) | 23 |
| Art. 80 | 24 |
| Settore Promozionale e Scolastico (SPS) | 24 |
| Art. 81 | 24 |

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| Settore Stampa e Informazione (SSI) | 24 |
| Art. 82 | 24 |
| Settore Impianti Sportivi (SIS) | 24 |
| Art. 83 | 24 |
| Settore Organizzazione Territoriale (SOT) | 24 |
| Art. 84 | 24 |
| Settore Medico (SME)..... | 24 |
| Art. 85 | 24 |
| Comitato Italiano Arbitri (CIA)..... | 24 |
| Art. 86 | 25 |
| Comitato Nazionale Allenatori (CNA)..... | 25 |
| Art. 87 | 25 |
| Commissione Carte Federali (CCF) | 25 |
| Art. 88 | 25 |
| Commissione Regole di Gioco (CRG) | 25 |
| Art. 89 | 25 |
| Commissione Federale Atleti (CFA)..... | 25 |
| Art. 90 | 25 |
| Commissione federale antidoping (CFA)..... | 25 |
| TITOLO VII | 26 |
| DEGLI ORGANI GIUDICANTI | 26 |
| Art. 91 | 26 |
| Nozione di organo giudicante..... | 26 |
| Art. 92 | 26 |
| Organi giudicanti competenze | 26 |
| TITOLO VIII | 26 |
| DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 26 |
| Art. 93 | 26 |
| Organizzazione | 26 |
| Art. 94 | 26 |
| L'Assemblea Regionale | 26 |
| Art. 95 | 27 |
| Le attribuzioni dell'Assemblea Regionale | 27 |
| Art. 96 | 27 |
| Il Presidente del Comitato Regionale | 27 |
| Art. 97 | 28 |
| Il Consiglio Regionale..... | 28 |
| Art. 98 | 28 |
| Compiti del Consiglio regionale..... | 28 |
| Art. 99 | 29 |
| Gestione finanziaria..... | 29 |
| Art. 100 | 29 |
| I Delegati Regionali..... | 29 |
| Art. 101 | 29 |
| La Delegazione Provinciale..... | 29 |
| Art. 102 | 29 |
| La Consulta dei Presidenti Regionali | 29 |
| Art. 103 | 30 |
| Entrata In Vigore..... | 30 |

NORME GENERALI

Art. 1

Scopi e fini istituzionali della Federazione Italiana Hockey

1. In attuazione dello Statuto Federale, con particolare riguardo all'art. 2 dello stesso, la F.I.H. attraverso la propria organizzazione federale persegue e realizza le finalità istituzionali per mezzo di regolari organi e dei soggetti in essa contemplati.

Art. 2

Organizzazione federale

1. Gli organi della F.I.H. sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale
 - b) il Presidente della Federazione
 - c) il Consiglio Federale
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi di Giustizia federale sono:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale
 - b) la Commissione Giudicante
 - c) la Commissione Unica di Appello
 - d) i Giudici Sportivi Regionali
 - e) i Giudici di Concentramento
 - f) il Procuratore Federale.
3. La struttura territoriale è costituita da:
 - a) Comitati Regionali
 - b) Delegazioni Regionali
 - c) Delegazioni Provinciali.
4. Altre strutture federali sono:
 - a) La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali
 - b) I Settori Federali

Art. 3

I soggetti della Federazione Italiana Hockey

1. Sono soggetti della FIH:
 - a) gli Associati
 - b) i Tesserati
2. Gli Associati sono:
 - a) le Società e le Associazioni Sportive dilettantistiche che intendono praticare l'attività agonistica, promozionale e/o amatoriale dell'Hockey senza fini di lucro;
3. I Tesserati sono:
 - a) gli atleti
 - b) i dirigenti sociali
 - c) i tecnici
 - d) i medici e fisioterapisti sociali
 - e) i soci degli associati
 - f) i dirigenti federali
 - g) i tecnici federali
 - h) gli ufficiali di gara
 - i) i giudici ed il procuratore federale
 - j) i medici ed i fisioterapisti federali
 - k) il Presidente Onorario ed i soci d'onore della F.I.H.

TITOLO I DEGLI ASSOCIATI

Art. 4

Rilevanza dell'affiliazione

1. L'affiliazione, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e dei regolamenti federali, conferisce lo status di Associato (società, associazioni sportive dilettantistiche) alla Federazione Italiana Hockey (F.I.H.).
2. Solo gli Associati possono praticare lo sport controllato dalla F.I.H. e svolgere, con il tesseramento dei propri atleti, tecnici e dirigenti, attività agonistica, promozionale e/o amatoriale di Hockey (Hockey su prato) e di Hockey indoor in Italia e nell'ambito della Federazione Europea di Hockey (E.H.F.) e della Federazione Internazionale di Hockey (I.H.F.).
3. In particolare essi partecipano all'Assemblea della F.I.H. e a quelle territoriali nei termini e secondo le modalità dello Statuto e del presente regolamento; partecipano all'attività agonistica, promozionale e amatoriale federale usufruendo dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIH e dal CONI
4. Dall'appartenenza alla F.I.H. derivano all'affiliato tutti i doveri ed i diritti sanciti dallo Statuto e dai regolamenti federali e la soggezione ai poteri organizzativi e disciplinari esercitati dai competenti organi e alle definitive decisioni dei medesimi.
5. L'affiliazione implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte degli affiliati e dei propri tesserati di tutte le norme vigenti nell'ordinamento della F.I.H. e di quelle cui il medesimo si richiama.

Art. 5

Requisiti per l'affiliazione. Principi essenziali degli ordinamenti interni

1. Sono affiliati alla F.I.H. le società e associazioni sportive dilettantistiche (denominati Associati) che intendano praticare attività agonistica, promozionale e/o amatoriale di Hockey senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale;
2. Gli Statuti devono prevedere:
 - a) una denominazione distintiva
 - b) i colori sociali
 - c) una sede
 - d) un Consiglio direttivo, composto da almeno tre componenti, di un Presidente rappresentante legale e da chi possa ad esso sostituirsi o comunque agire per l'Associato
 - e) criteri democratici per la elezione e la nomina degli organi
 - f) assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - g) una disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri Associati nell'ambito della medesima Federazione
 - h) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associato
 - i) casi e modi di scioglimento o cessazione
 - j) principi di garanzia degli interessi degli organizzati
 - k) una denominazione sociale distintiva che deve contenere la finalità sportiva e la specifica "associazione sportiva dilettantistica"
 - l) obbligo di conformarsi agli Statuti e ai Regolamenti del CONI e della F.I.H.

Art. 6

Procedimento per l'affiliazione

1. La domanda di affiliazione deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti con l'osservanza delle istruzioni diramate dalla Segreteria federale e deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associato.
2. La domanda deve essere corredata dallo Statuto in duplice copia e dal verbale di costituzione dell'Associato e deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato agli uffici competenti a riceverla accompagnata dalla prevista tassa di affiliazione.
3. Deve sempre procedersi al deposito della firma di quanti possono sostituirsi al Legale rappresentante o agire per l'associato secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 2, lettera d), indicando eventuali limitazioni a tale potestà.
4. Il Consiglio Federale, previo riconoscimento degli Associati ai fini sportivi, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto delibera sulla domanda con la verifica dell'osservanza delle formalità e dei requisiti richiesti.

5. La deliberazione viene notificata a cura della Segreteria federale non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pronuncia della stessa, a mezzo lettera raccomandata, restituendo altresì una copia vidimata dello Statuto dell'Associato.
6. Gli effetti dell'affiliazione, qualora accolta, decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 7

Divieto di denominazioni sociali identiche o similari

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.H. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Gli Associati hanno altresì diritto alla tutela dell'emblema sociale ove questo sia stato depositato presso la F.I.H.
3. Non può farsi luogo all'affiliazione nel caso di denominazione sociale identica o simile a quella di altro Associato e il Consiglio Federale può sempre pretendere modifiche o rettifiche delle denominazioni perché non ritenute sufficientemente distintive o per ragioni di opportunità.
4. E' fatto altresì espresso divieto di assumere la denominazione sociale di partiti politici o la intestazione a persone viventi o assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.

Art.8

Anno sportivo

1. L'anno sportivo inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo

Art. 9

Rinnovo annuale dell'affiliazione

1. L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente. Il rinnovo della affiliazione viene effettuato inviando alla Segreteria federale, entro il termine del 15 luglio dell'anno sportivo in corso, l'apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante, con l'osservanza delle formalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
2. La sanatoria di domande di rinnovo tardive o non corredate dalla relativa tassa deve essere effettuata entro il termine ultimativo del 31 agosto e in ogni caso deve essere corrisposta una soprattassa nella misura annualmente determinata.
3. Decorso tale ulteriore termine non può farsi luogo a nessuna sanatoria. Eventuali domande comunque proposte, verranno considerate come richieste di nuova affiliazione con anzianità dalla data della nuova delibera di accoglimento da parte del Consiglio Federale.

Art. 10

Modifiche degli Statuti, dei regolamenti interni e variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza degli Associati

1. Le eventuali modifiche degli Statuti e delle regolamentazioni interne degli Associati debbono essere comunicate entro trenta giorni trasmettendone copia sottoscritta dal Legale rappresentante.
2. Le modificazioni stesse sono soggette all'approvazione del Consiglio Federale per quanto attiene alla verifica dei requisiti per l'affiliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto e per i suoi provvedimenti in ordine alla denominazione sociale previsti dall'art. 7 del presente Regolamento
3. Sono egualmente soggette a tempestiva comunicazione il deposito delle firme di cui al precedente articolo 6, comma 3, e le variazioni di recapito postale. In mancanza di tale comunicazione sono da ritenere inefficaci a tutti gli effetti, le variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza dei sodalizi, di cui va ugualmente trasmessa copia del verbale dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio direttivo sottoscritto dal Legale rappresentante.

Art. 11

Abbinamento pubblicitario

1. Gli Associati che intendono abbinarsi con una qualsiasi organizzazione avente finalità commerciali o non commerciali, possono affiancare ad essa la ragione sociale dell'abbinante, ma devono inviare, a mezzo raccomandata alla Segreteria federale copia della deliberazione dell'organo sociale competente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associato.
2. Alla scadenza dell'abbinamento l'Associato affiliato riacquista la sua originaria denominazione sociale dandone semplice comunicazione alla Segreteria federale.

3. Le dimensioni del marchio o della scritta pubblicitaria da esporre sulle maglie di gioco sono regolamentate da apposita circolare della F.I.H.

Art. 12

Contratto pubblicitario

1. E' concesso agli Associati stipulare contratti di pubblicità con una qualsiasi organizzazione avente finalità commerciali o non commerciali, con la possibilità di mantenere la denominazione sociale inalterata negli atti federali ed utilizzare il nuovo nominativo solo per i rapporti verso l'esterno. Gli Associati devono inviare, a mezzo raccomandata, alla Segreteria federale, copia della deliberazione dell'organo sociale competente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associato.
2. Alla scadenza del contratto pubblicitario l'associato dovrà darne comunicazione alla Segreteria federale;
3. Per quanto riguarda la pubblicità sulle maglie di gioco dispone il precedente articolo 11, comma 3.

Art. 13

Cambiamento di denominazione sociale

1. L'Associato che intende cambiare denominazione sociale deve inviare a mezzo raccomandata alla Segreteria federale copia della deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associato e copia del nuovo Statuto.
2. Il cambiamento della denominazione sociale è soggetto a quanto previsto nel precedente articolo 7, comma 3, ed inoltre non è ammissibile quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale.
3. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione del cambiamento di denominazione sociale.
4. Gli effetti del cambiamento di denominazione sociale decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale.
5. Le variazioni di denominazione e di sede, devono essere comunicate anche al CONI che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 14

Incorporazione

1. Un Associato che incorpora uno o più altri Associati, mantiene senza alcuna variante la propria denominazione sociale, i propri colori, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.
2. Per procedere all'incorporazione l'Associato incorporante dovrà inviare, a mezzo raccomandata, al Consiglio Federale, copia sottoscritta dal Legale rappresentante delle deliberazioni di merito dei Consigli direttivi di entrambi gli Associati ed il saldo degli eventuali debiti verso la FIH delle società interessate all'incorporazione.
3. Estinguendosi l'Associato incorporato, le eventuali attività o passività passano all'Associato incorporante.
4. Non sono ammesse incorporazioni di sodalizi aventi sede in regioni diverse salvo che si tratti di province confinanti.
5. In ogni caso l'incorporazione, comunque non ammissibile quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale, determina la cessazione del vincolo di tesseramento relativamente a tutti i tesserati dell'Associato incorporato.
6. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione relativo all'incorporazione.
7. Gli effetti dell'incorporazione decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale.
8. Le eventuali ipotesi di incorporazioni devono essere comunicate anche al CONI, onde provvedere all'aggiornamento dei relativi dati in seno al del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 15

Fusione

1. Nel caso di fusione tra due o più Associati deve essere inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio Federale, copia delle deliberazioni di merito degli organi sociali competenti di tutti gli Associati che vengono a cessare per effetto della fusione.
2. L'Associato risultante dalla fusione avrà una nuova denominazione, un Consiglio Direttivo di nuova elezione ed un nuovo Statuto che sarà soggetto a quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento e all'art. 4 comma 3 dello Statuto.
3. Non sono ammesse fusioni tra Associati aventi sede in regioni diverse salvo che si tratti di province confinanti.
4. L'Associato risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi degli Associati estinti, e resta affiliato con la migliore posizione sportiva posseduta dagli Associati medesimi. Per l'anzianità federale sarà confermata quella già appartenente al più anziano degli Associati che concorrono alla fusione.

5. In ogni caso le fusioni, le quali comunque non sono ammissibili quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale, determinano la cessazione del vincolo di tesseramento di tutti i tesserati.
6. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione relativo alla fusione.
7. Gli effetti della fusione decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale.
8. Le eventuali ipotesi di fusione devono essere comunicate anche al CONI, onde provvedere all'aggiornamento dei relativi dati in seno al del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 16

Trasferimento della sede sociale

1. La domanda di approvazione del trasferimento della sede deve essere proposta al Consiglio Federale allegando il verbale, sottoscritto dal Legale rappresentante, della Assemblea dei Soci nella quale è stato deliberato il trasferimento.
2. L'Associato che trasferisce la propria sede deve modificare la propria denominazione sociale ove in questa sia compreso un riferimento geografico richiamante la sede precedente.
3. In ogni caso il trasferimento della sede in comune diverso da quello originario, il quale comunque non è ammissibile quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale, determina la cessazione del vincolo di tesseramento di tutti i tesserati.
4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione del trasferimento della sede.

Art. 17

Cessazione dell'Associato

1. Oltre che per deliberazione volontaria, lo status di Associato cessa ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Federale.

TITOLO II DEI TESSERATI

Art. 18

Categorie

1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.H. sono:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti sociali;
 - c) i tecnici;
 - d) i medici e fisioterapisti sociali;
 - e) i soci degli associati;Inoltre:
 - f) i dirigenti federali;
 - g) i tecnici federali;
 - h) gli ufficiali di gara;
 - i) i giudici ed il procuratore federale;
 - j) i medici ed i fisioterapisti federali;
 - k) il presidente onorario ed i soci d'onore della F.I.H.
2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.H. all'atto del tesseramento.
3. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti sociali, dei fisioterapisti e medici sociali e dei soci degli Associati è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione dell'Associato di appartenenza, secondo le procedure previste dai Regolamenti e dalle norme federali.
4. Il tesseramento di tecnici, è valido all'atto della presentazione della richiesta di tesseramento.
5. Il tesseramento dei dirigenti federali, dei giudici e del procuratore federale è valido all'atto della nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alle lettere g), h), j) è valido a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera k) è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
6. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive Associate; il trasferimento dell'atleta da un Associato ad un altro è regolamentato dalla norme federali.
7. Tutti i tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I. e della F.I.H..

8. Gli atleti che hanno accettato di far parte delle Rappresentative Nazionali devono rispettare le norme della F.I.H., accettare gli Sponsor e la pubblicità della F.I.H. e devono onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
9. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 19

Rilevanza del tesseramento

1. Solo i tesserati possono svolgere le rispettive attività organizzate dello sport controllato dalla F.I.H.
2. Ad essi derivano tutti i diritti ed i doveri sanciti dallo Statuto e dai regolamenti federali e la soggezione ai poteri disciplinari esercitati dai competenti organi di giustizia e alle decisioni dei medesimi.
3. Il tesseramento implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del tesserato di tutte le norme vigenti nell'ordinamento della F.I.H. e di quelle cui il medesimo si richiama.

Art. 20

Procedura del tesseramento

1. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, dei medici e fisioterapisti degli Associati, va richiesto annualmente dal Legale rappresentante utilizzando gli appositi moduli e comunque con l'osservanza delle formalità all'uopo stabilite e richieste dalla Segreteria federale.
2. Per gli atleti stranieri o comunque provenienti da Federazione estera dispongono gli articoli 21 e 22 del presente Regolamento;
3. Per i tesserati con la qualifica di medico o fisioterapisti la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata da copia della documentazione comprovante tali qualifiche.
4. L'istruzione e la esecuzione del tesseramento appartiene alla Segreteria federale o nel caso fosse istituita dall'apposita Commissione Tesseramento Parametri e Statuti degli Associati.
5. Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data del nullaosta rilasciato dalla F.I.H.
6. Il tesseramento alla F.I.H. non influisce in alcun modo sulla esclusiva responsabilità dell'associato con il quale il tesserato sia vincolato per qualunque pregiudizio possa derivare al tesserato medesimo dalla sua partecipazione alla attività agonistica federale e non costituisce assunzione di responsabilità della F.I.H. Peraltro, il tesserato, godrà di una copertura assicurativa con una compagnia individuata dalla FIH.
7. Il tesseramento degli ufficiali di gara, dei tecnici e dei delegati tecnici va richiesto annualmente ed individualmente nei modi e nei termini stabiliti dai singoli regolamenti di settore deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti alla approvazione del CONI.
8. Deve procedersi al rinnovo del tesseramento entro i termini previsti per il rinnovo dell'affiliazione annuale di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare della relativa tassa. L'inosservanza del termine di tesseramento, compreso il mancato versamento della relativa tassa, fa decadere il vincolo degli atleti. Quindi l'associato per ripristinare il vincolo dovrà procedere come per un nuovo tesseramento.
9. Ai titolari degli organi federali il documento di tesseramento è rilasciato d'ufficio fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 21

Tesseramento di atleti stranieri

1. Si può far luogo a tesseramento e al loro utilizzo nel campionato italiano di atleti di nazionalità straniera, non sottoposti a misure disciplinari di sospensione o radiazione della Federazione di provenienza, secondo le disposizioni della Federazione Internazionale di Hockey. Per quanto attiene alla regolamentazione degli atleti extracomunitari e neocomunitari valgono le determinazioni annuali della Giunta Nazionale del CONI.
2. Il tesseramento degli atleti di cui al comma 1 è disciplinato annualmente dalle deliberazioni del Consiglio Federale, nel rispetto delle eventuali disposizioni del CONI e dalla vigente legislazione statale.

Art. 22

Equiparazione di atleti stranieri

1. Gli atleti di nazionalità straniera, già equiparati italiani prima del 1995, sono considerati di formazione italiana e per essi valgono le normative previste per gli atleti italiani.

Art. 23

Esclusività della prestazione atletica

1. L'atleta tesserato per un Associato non può svolgere attività sportive per altro Associato italiano.
2. Per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività nei campionati stranieri il Consiglio Federale determinerà annualmente le modalità di attuazione.
3. La violazione di quanto stabilito ai commi precedenti si configura come posizione irregolare di atleta, soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 24

Tutela sanitaria

1. Nell'osservanza delle norme legislative sulla tutela sanitaria delle attività sportive, gli atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica per l'accertamento della idoneità alla pratica dello sport dell'Hockey.
2. Le norme relative alla tutela sanitaria dei tesserati è disciplinata dal Regolamento sanitario della Federazione.
3. Delle risultanze della visita medica, dell'attestazione di idoneità per gli atleti e dei tecnici e della tenuta agli atti sociali della relativa documentazione è responsabile il Legale rappresentante dell'Associato di appartenenza, o di destinazione in caso di atleta trasferito provvisoriamente, con apposita dichiarazione sottoscritta; mentre per gli ufficiali di gara è responsabile il Presidente del CAN.

Art. 25

Incompatibilità

1. Le incompatibilità fra le cariche e quelle fra qualifiche sono stabilite dall'articolo 53 dello Statuto.

TITOLO III DEL VINCOLO SPORTIVO

Art. 26

Vincolo sportivo tra atleta ed Associato

1. L'età minima per instaurare un vincolo sportivo è il compimento del 10° anno di età.
2. Al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva dell'Hockey gli atleti fino a 12 anni di età cessano dal vincolo con la società di appartenenza al termine di ciascuna stagione agonistica, su richiesta dell'interessato. Per ottenere lo scioglimento dal vincolo l'interessato deve farne domanda alla Segreteria federale, da inviare in copia all'Associato di appartenenza, a mezzo lettera raccomandata.
3. Gli atleti che alla data del 31 agosto hanno compiuto il 35° anno di età cessano dal vincolo di tesseramento e possono essere tesserati per qualsiasi Associato. Il vincolo per gli atleti di età superiore al 35 anni cessa automaticamente al termine dell'anno sportivo.
4. Il vincolo del tesseramento per gli atleti tra i 12 e i 35 anni è determinato con la firma del modulo di tesseramento. Il vincolo stesso può essere annualmente sciolto dietro pagamento dell'indennità di preparazione stabilita dal Consiglio Federale, rapportata all'età del tesserato, all'attività sportiva della società di provenienza nell'anno sportivo precedente, all'attività di atleta di interesse nazionale. Per i minori la firma è da apporsi congiuntamente a chi ne esercita la patria potestà.
5. Lo svincolo sportivo di tesseramento prima del termine previsto nel modulo di tesseramento può essere richiesto da un altro Associato con le modalità previste dal primo comma del successivo art. 33 dietro il pagamento di una indennità di preparazione annualmente stabilita dal Consiglio Federale e dalla allegata tabella.
6. Lo svincolo sportivo di tesseramento prima del termine previsto nel modulo di tesseramento può essere richiesto dall'atleta stesso con le modalità previste dal quinto comma del successivo art. 33 dietro il pagamento di una indennità di preparazione annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 27

Cessazione e scioglimento dal vincolo degli atleti

1. Il vincolo sportivo tra atleti e Associati cessa di diritto, senza il pagamento di alcuna indennità di preparazione, nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e dall'ottavo comma dell'art. 20 del presente Regolamento.
2. La cessazione di diritto dal vincolo dà facoltà all'atleta di tesserarsi per altro Associato entro i termini di cui ai precedenti articoli 20 e 21.
3. Il vincolo sportivo può essere sciolto, a domanda dell'atleta, senza pagare alcuna indennità di preparazione, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altro Associato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 29:

- a) per omessa o rinunciata iscrizione dell'Associato al campionato di competenza di Hockey; intendendo per campionato di competenza i campionati di divisione nazionale;
- b) per richiesta di iscrizione ad un campionato di Hockey su prato di livello inferiore a quello di competenza;
- c) per ritiro dell'Associato durante il campionato, purché l'atleta non abbia preso parte a gare di attività ufficiale;
- d) per inattività sportiva determinata da scelta dell'Associato riferita ad un intero anno sportivo;
- e) per documentabile difetto di assistenza da parte dell'Associato;
- f) per rinuncia espressa del sodalizio.
- g) per ritiro dell'Associato durante un campionato giovanile purché ciò avvenga prima del 28 febbraio dell'anno sportivo in corso e che gli atleti interessati non possano essere impegnati con altre squadre dello stesso Affiliato.

Gli atleti stessi potranno tesserarsi con altro sodalizio nella medesima stagione agonistica

- h) per cambio di residenza che renda impossibile o troppo onerosa l'attività sportiva con il sodalizio di appartenenza.

Il cambio di residenza deve essere risultante da certificazione anagrafica e deve essere debitamente motivato a seguito di trasferimento del nucleo familiare ovvero per trasferimento conseguente a motivi di lavoro o di studio adeguatamente certificati dal datore di lavoro o dall'Istituto universitario o scolastico.

Lo svincolo di cui al presente comma non è comunque consentito per cambio di residenza all'interno della provincia di appartenenza dell'Affiliato con il quale l'atleta è tesserato

4. Il procedimento di scioglimento dal vincolo è disciplinato dall'articolo 28.
5. Lo scioglimento del vincolo per qualsiasi motivo diverso da quelli indicati al punto 3 è da intendersi disciplinato dall'articolo 32. In assenza di accordo tra le parti, anche su richiesta dell'atleta, tali casi sono da considerarsi a titolo oneroso e sono disciplinati dal citato articolo 32.
6. Il Regolamento di Giustizia stabilisce i casi di scioglimento dal vincolo sportivo per provvedimento disciplinare nei confronti dell'Associato.

Art. 28

Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo degli atleti

1. Per ottenere lo scioglimento dal vincolo, la cui competenza è del Giudice Sportivo Nazionale ai sensi dell'art. 36, 3° comma dello Statuto, l'interessato deve farne domanda alla F.I.H., da inviare in copia all'associato di appartenenza a mezzo lettera raccomandata la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda stessa.
2. Il Consiglio Federale stabilisce l'importo del diritto di registrazione dello scioglimento del vincolo, la cui corresponsione è condizione di ammissibilità della domanda.
3. L'Associato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della copia della domanda, può proporre opposizione motivata inviandone copia contestuale all'atleta interessato pena di irricevibilità. Il termine è portato a trenta giorni se la domanda viene inoltrata nei mesi di luglio o agosto.
4. La mancata opposizione in qualsiasi grado del giudizio determina l'accoglimento della domanda e la decisione non è soggetta ad impugnazione.
5. La decisione adottata su opposizione dell'associato è soggetta alla impugnazione in materia di trasferimento disciplinata dal Regolamento di Giustizia.

Art. 29

Limiti all'attività agonistica

1. Salvo quanto previsto dall'art. 30 l'atleta che sia stato impegnato in gare di un campionato di Hockey su prato o di altra attività ufficiale di Hockey su prato non può ottenere lo scioglimento del vincolo ovvero non può essere trasferito provvisoriamente o in via definitiva ad altro Associato durante il medesimo anno sportivo.
2. Quanto sopra non si applica alla fattispecie dell'art. 27 lettera g

Art. 30

Trasferimento provvisorio o prestito

1. Un Associato può trasferire provvisoriamente ad altro Associato, nell'osservanza del precedente articolo 29, propri tesserati in qualità di atleti per la durata di un anno sportivo e comunque fino alla scadenza dell'anno sportivo con l'osservanza dei termini annualmente stabiliti per i trasferimenti.
2. Nessun atleta può essere prestato per più di due anni sportivi consecutivi; l'eventuale terzo prestito, comunque concesso, deve intendersi come trasferimento definitivo a titolo gratuito.

3. Il trasferimento in prestito è concesso con provvedimento amministrativo della Segreteria federale su domanda inoltrata dall'Associato destinatario del prestito redatta sugli appositi moduli e contenente le dichiarazioni di consenso del tesserato e dell'Associato di appartenenza del medesimo.
4. Per ogni prestito l'Associato destinatario dovrà versare la relativa tassa nella misura annualmente determinata; l'Associato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
5. Il mancato o ritardato versamento non pregiudica la cessione dell'atleta ma all'Associato destinatario verrà addebitata una soprattassa pari al doppio dell'importo della tassa dovuta.

Art. 31

Trasferimento definitivo o cessione a titolo gratuito

1. Un Associato può trasferire in via definitiva e a titolo gratuito ad altro Associato, nell'osservanza del precedente articolo 29, propri tesserati in qualità di atleti con l'osservanza dei termini annualmente stabiliti per il trasferimento a definitivo o cessione a titolo gratuito.
2. Il trasferimento definitivo è concesso con provvedimento amministrativo della Segreteria federale su domanda inoltrata dall'Associato destinatario della cessione redatta sugli appositi moduli e contenente le dichiarazioni di consenso del tesserato e dell'Associato di appartenenza del medesimo, nonché la nuova durata del vincolo.
3. Per ogni cessione l'Associato destinatario dovrà versare alla F.I.H. la relativa tassa nella misura annualmente determinata; l'Associato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
4. Il mancato o ritardato versamento non pregiudica la cessione dell'atleta ma all'Associato verrà addebitata una soprattassa pari al doppio dell'importo della tassa dovuta.

Art. 32

Trasferimento definitivo o cessione a titolo oneroso; scioglimento del vincolo a titolo oneroso

1. Un Associato, in accordo con un atleta vincolato con altro Associato, può ottenere il trasferimento definitivo a suo favore dell'atleta stesso, nell'osservanza del precedente art. 29, previo il versamento all'Associato di origine di una indennità di preparazione annualmente stabilita dal Consiglio Federale e dalla allegata tabella.
2. Il trasferimento definitivo è concesso con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale su domanda inoltrata dall'Associato destinatario contenente l'assenso dall'atleta al trasferimento e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento all'Associato destinatario dell'indennità di preparazione.
3. Per ogni cessione l'Associato destinatario dovrà versare alla F.I.H. la relativa tassa nella misura annualmente determinata; l'Associato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
4. Il mancato o ritardato versamento della tassa stabilita comporta la non concessione del trasferimento fino al pagamento di una soprattassa pari al doppio dell'importo della tassa dovuta.

Art. 33

Vincolo degli allenatori, cessazione e scioglimento del vincolo

1. L'allenatore di un Associato è vincolato a prestare la propria attività per l'Associato stesso attraverso la richiesta di rilascio della licenza di allenare;
2. La licenza ha la durata di un anno sportivo: essa può essere annullata per mutuo accordo, su richiesta dell'Associato o su richiesta dell'allenatore;
3. Se l'annullamento della licenza avviene per mutuo accordo o su richiesta dell'Associato, l'allenatore ha facoltà di richiedere una nuova licenza per altro Associato, se su richiesta dell'allenatore questi non potrà richiedere una nuova licenza fino al termine dell'anno sportivo;

Art. 34

Vincolo dei dirigenti, cessazione e scioglimento del vincolo

1. Il vincolo che lega un dirigente degli Associati può essere sciolto in qualsiasi momento per espressa comunicazione alla F.I.H. del tesserato ovvero del Legale rappresentante dell'Associato nel caso di dirigente nominato ma non potrà procedersi a revoca quando il dirigente è stato eletto dall'Assemblea dell'Associato.
2. Detto vincolo decade altresì per mancata rielezione al rinnovo delle cariche sociali, di cui deve essere inviata alla F.I.H. copia del relativo verbale sottoscritta dal Legale rappresentante.
3. E' fatto divieto ad un componente di un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione di tesserarsi per la medesima carica e nel medesimo anno sportivo per Associati diversi.

TITOLO IV DEGLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI IN GENERALE

Art. 35 Distinzioni

1. Sono Organi federali quelli previsti dallo Statuto, articolo 16 comma 1 e 2.
2. Sono strutture territoriali e federali quelle previste dallo Statuto, articolo 16 comma 3 e 4

Art. 36 Requisiti ed incompatibilità

1. Dei requisiti per l'assunzione delle cariche e delle incompatibilità stabilisce lo Statuto, articoli 52 e 53.
2. Sono sempre ammesse la rielezione e la conferma della nomina salvo quanto previsto dall'art. 57 comma 2 dello Statuto Federale; per gli Organi di Giustizia dispone l'art. 34 comma 6 dello Statuto.

Art. 37 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche elettive e di nomina hanno la durata del quadriennio olimpico.
2. Qualora si sia proceduto nel corso del quadriennio olimpico a sostituzioni o rinnovazioni il termine del ciclo olimpico determina in ogni caso la cessazione delle cariche.
3. Le dimissioni del Presidente degli organi collegiali o della maggioranza degli altri componenti in carica determinano la decadenza di tutto il Collegio. Per il Collegio dei Revisori dei Conti dispone lo Statuto, artt. 31 e 33.
4. Gli Organi e le strutture scaduti continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione o nomina delle nuove cariche, salvo quanto previsto dallo Statuto, articolo 28.
5. I settori le commissioni e i comitati sono nominati dal Consiglio Federale che ne determina la durata .
6. I componenti degli organi giudicanti e del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica per tutto il periodo per il quale sono stati nominati o eletti anche in caso di decadenza dell'organo che li ha nominati.

Art. 38 Dimissioni e revoca

1. I componenti degli organi eletti incorrono nella dimissione di ufficio, da pronunciarsi dall'organo di cui fanno parte, per accertata assenza ingiustificata a tre sedute consecutive nel corso dell'anno.
2. Per i Revisori dei Conti dispone l'art. 33 dello Statuto.
3. Sono sempre ammesse le dimissioni volontarie e, nel caso di irrevocabilità delle medesime, gli organi competenti procedono senza indugio alla sostituzione.
4. Il Consiglio Federale può sempre revocare la nomina ad incarichi di natura tecnica per non soddisfacente funzionamento di un organismo, settore, commissione o comitato o per inopportunità del mantenimento dell'incarico.

Art. 39 Forma dei provvedimenti degli organi collegiali

1. Tutti gli organi collegiali, salvo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 dello Statuto, provvedono a mezzo di deliberazioni adottate a maggioranza degli intervenuti e per la cui validità è necessaria la presenza di oltre la metà dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. Tutti i provvedimenti deliberativi degli organi collegiali devono risultare da appositi processi verbali delle sedute e dei relativi provvedimenti va compilata apposita circolare a cura delle competenti segreterie.
3. Per particolari disposizioni in ordine ai procedimenti ed alle forme degli atti si rinvia a quanto disposto per alcuni organi specifici.

Art. 40 Forma dei provvedimenti degli organi individuali

1. I provvedimenti degli organi individuali giudicanti devono assumere la forma della decisione motivata e si applicano ai medesimi le norme di verbalizzazione e di raccolta di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.

2. Le stesse disposizioni si applicano per tutte le decisioni di ogni altro organo individuale, salvo quelle relative al concreto svolgimento delle gare, che hanno la loro specifica disciplina nelle norme dei Regolamenti tecnici di gioco e del Regolamento gare e campionati.

Art. 41

Conflitti di competenza

1. Dei conflitti di competenza tra organi della Federazione è competente la Commissione Unica d'Appello.

Art. 42

Sostituzione di componenti di settori, commissioni e comitati

1. Per singoli provvedimenti, limitatamente ai componenti di settori, commissioni e comitati di cui all'art. 50 dello Statuto, il Presidente della Federazione, può, salvo ratifica del Consiglio Federale, in caso di assenza o di impedimento del componente, disporre la sostituzione nella carica quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività programmata.

TITOLO V

DEGLI ORGANI STATUTARI

CAPO I L'Assemblea Nazionale

Art. 42

Partecipazione

1. L'Assemblea Nazionale della F.I.H. è costituita dai soggetti di cui al comma 3 dell'art.17 del Statuto, aventi diritto al voto ai sensi dagli artt. 17, 18 e 21 dello Statuto.
2. Intervengono altresì all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto:
 - a) il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Candidati alle cariche elettive nazionali, i Componenti della Commissione Federale di Garanzia, i Componenti il Collegio Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore, il Rappresentante designato dal C.O.N.I., gli altri Affiliati, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali ed i Presidenti degli Enti Aggregati;
 - b) nonché, ove ne facciano richiesta, i Presidenti ed i Componenti dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali, e i restanti Componenti delle Strutture Territoriali;
 - c) nonché infine quanti altri il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
3. Il diritto di voto è disciplinato dagli artt. 17, 18 e 21 dello Statuto.

Art. 43

Delega

1. La materia è regolata dall'art. 17 commi 7 e 9 e dall'art. 18 comma 7 dello Statuto.

Art. 44

Elenco ufficiale dei votanti

1. La Segreteria Federale deve inviare a tutti gli Affiliati e Tesserati, aventi diritto a partecipare:
 - a) l'elenco degli Affiliati con indicazione dei rispettivi voti attribuiti;
 - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici spettante per Regione ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto federale.
2. Tali elenchi fanno parte integrante dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 45

Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti

1. Chiunque abbia interesse ha facoltà di proporre motivato ricorso alla Corte Federale di Appello per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti presenti sull'elenco ufficiale dei votanti predisposto dalla Segreteria federale a norma degli artt. 17 e 21 dello Statuto.
2. Il ricorso va depositato presso la Corte federale di Appello non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente l'Assemblea.

3. La Corte federale di Appello decide in via definitiva ed inoppugnabile non oltre il quarto giorno precedente l'Assemblea.
4. La decisione motivata della Corte federale di Appello viene comunicata al ricorrente con le forme ordinarie, trasmessa alla Commissione Verifica Poteri e alla Segreteria generale che provvederà a compilare e pubblicare l'elenco ufficiale dei votanti rettificato.
5. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni del Regolamento di Giustizia in materia di reclamo innanzi alla Corte federale di Appello.

Art. 46

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Federale:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora, in prima e seconda convocazione e della sede dell'Assemblea;
 - b) l'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto di cui al precedente art. 44;
 - c) la composizione della Commissione Verifica Poteri con le modalità di funzionamento della medesima e l'ora d'inizio dei lavori;
 - d) l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soggetti, nei modi e nei termini di cui all'art. 19 comma 1 dello Statuto.
3. L'avviso può essere altresì comunicato a tutti gli aventi diritto a partecipare.
4. L'avviso di cui al comma 1 deve essere contestualmente pubblicato sul sito federale.

Art. 47

Procedura per la presentazione delle candidature

1. Per l'accesso alle cariche federali dispone il Titolo V dello Statuto Federale.
2. I Candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere Federale, in rappresentanza degli Affiliati, dovranno far pervenire alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, corredata dalle dichiarazioni di sostegno alla candidatura secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, dello Statuto. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dal Legale rappresentante dell'Affiliato che sostiene la candidatura.
3. I soggetti di cui all'art. 54, comma 3, dello Statuto possono sostenere un solo candidato a Presidente Federale e non più del numero massimo di sette Consiglieri candidati eleggibili.
4. I Candidati a Consiglieri federali, in rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti, dovranno far pervenire alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, accompagnata da dichiarazioni di sostegno alla candidatura di almeno 20 Atleti aventi diritto a voto per gli Atleti e di almeno 5 Tecnici aventi diritto a voto per i Tecnici. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dei sottoscrittori.
5. Il Candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La candidatura deve essere presentata individualmente dall'interessato senza alcuna dichiarazione di sostegno.
6. Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
7. La lettera di candidatura dovrà inoltre riportare i dati anagrafici ed il domicilio nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata cui ricevere le comunicazioni, anche ai sensi dei successivi artt. 48 e 49. La lettera dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal candidato e dovrà inoltre attestare i requisiti di eleggibilità elencati nell'art. 51 dello Statuto con certificazione ai sensi di legge.

Art. 48

Commissione Convalida Candidature

1. La Commissione di convalida delle candidature è composta da un Presidente, due membri titolari e due supplenti nominati dal Consiglio Federale tra persone scelte al di fuori del Consiglio Federale stesso, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli eventuali Candidati.
2. La Commissione Convalida Candidature si insedia ordinariamente presso la sede federale alle ore 11.00 del quindicesimo giorno precedente quello delle Assemblee Nazionali sia Ordinaria che Straordinaria. Scaduto il termine esamina le candidature presentate e le dichiarazioni di sostegno e ne redige un verbale. Le candidature non convalidate dovranno essere motivate. Una comunicazione ufficiale contenente l'elencazione dei Candidati convalidati in ordine alfabetico e suddivisi per cariche dovrà essere rimessa, a cura della Segreteria federale, agli interessati Candidati, convalidati e non, entro il giorno successivo a mezzo posta

elettronica certificata o lettera raccomandata ed inoltre pubblicata sul sito federale; la comunicazione sarà altresì consegnata alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento.

Art. 49

Ricorso avverso l'esclusione o la presentazione delle candidature

1. Il ricorso avverso l'esclusione o la presentazione delle candidature può essere presentato dagli interessati alla Corte federale di Appello non oltre le ore 12.00 del decimo giorno precedente l'Assemblea; la Corte federale di Appello decide in via definitiva ed inoppugnabile non oltre il quarto giorno precedente l'Assemblea.
2. La decisione è tempestivamente notificata all'interessato ricorrente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato dal ricorrente all'atto della candidatura o al diverso indirizzo comunicato all'atto del ricorso alla Corte federale di appello, ovvero a mezzo lettera raccomandata; la medesima decisione è pubblicata tempestivamente sul sito internet federale e ne è data comunicazione in Assemblea.

Art. 50

Commissione Verifica Poteri

1. L'accertamento del diritto di partecipazione all'Assemblea e del diritto di voto viene eseguito dalla Commissione Federale di Garanzia in funzione di Commissione Verifica Poteri, eventualmente integrata da due componenti nominati dal Consiglio Federale; la presidenza è affidata al Presidente della Commissione Federale di Garanzia. I candidati alle cariche elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima dell'inizio dell'Assemblea; nell'esercizio delle sue funzioni ha facoltà di richiedere ai partecipanti la prova della loro identità; di ogni contestazione deve fare succinta menzione sul verbale di verifica dei poteri, sottoscritto dalla parte interessata con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea; il verbale deve essere consegnato al Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell'Assemblea.
3. La Commissione Verifica Poteri rilascia agli eventuali richiedenti copia delle comunicazioni ufficiali di cui ai precedenti artt. 44 e 48.
4. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:
 - a) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
 - b) il numero degli Affiliati aventi diritto al voto e di quelli non aventi diritto al voto;
 - c) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto;
 - d) il numero dei voti presenti;
 - e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del secondo comma del presente articolo;
 - f) menzione delle decisioni di cui gli artt. 45 e 48.
5. La Commissione deve inoltre redigere l'elenco nominativo di tutti i Delegati degli Affiliati e l'elenco dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto che dovranno essere affissi presso i locali dell'Assemblea.

Art. 51

Composizione definitiva dell'Assemblea; elezione del Presidente dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 50. In caso negativo, riprende i lavori e all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione. In caso affermativo, sospende i lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 50 e prosegue all'accertamento anche in corso di Assemblea, se validamente costituita all'ora indicata nell'atto di convocazione, terminando i lavori comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione del primo punto all'ordine del giorno.
2. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi gli aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 50. La relativa votazione avviene per alzata di mano con relativa controprova, esclusi i ricorrenti.
3. Determinata la composizione definitiva dell'Assemblea, il Presidente della Federazione invita l'Assemblea a nominare, eventualmente anche per acclamazione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, nonché la Commissione Scrutinio, composta da un Presidente e due componenti. Il Segretario Generale della F.I.H. o

un suo delegato, svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea redigendone il relativo verbale, con facoltà di richiedere il ministero di un notaio.

4. Tali incarichi devono essere conferiti a persone scelte al di fuori dei componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alle cariche federali; la nomina può avvenire anche per acclamazione.

Art. 52

Compiti del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) regola le procedure e stabilisce le forme di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno o per il quale l'Assemblea debba deliberare, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 53;
 - b) fissa la durata massima degli interventi;
 - c) concede o toglie la parola nei limiti degli interventi autorizzati e ammissibili per la loro pertinenza con l'ordine del giorno e per il buono e corretto andamento della discussione e dei lavori assembleari in genere;
 - d) accetta discrezionalmente istanze e mozioni d'ordine e li pone in discussione fissandone l'ordine di precedenza;
 - e) comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni e proclama gli eletti alle cariche federali;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) convalida tutti gli atti relativi all'Assemblea con la sottoscrizione, unita a quella del Segretario, del verbale dell'Assemblea stessa.

Art. 53

Sistemi di votazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate mediante votazione che può avvenire:
 - a) per acclamazione;
 - b) per alzata di mano con relativa controprova;
 - c) per appello nominale;
 - d) per scheda segreta.
2. L'elezione delle cariche federali si effettua esclusivamente per scheda segreta. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità e quando ciò non si verifichi si deve procedere secondo le altre forme.
3. Qualora un terzo degli aventi diritto a voto, i quali dispongano di almeno un quarto dei voti ammessi e presenti in Assemblea, lo richieda, si deve procedere per scheda segreta.
4. Il computo dei voti è affidato alla Commissione Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, la Commissione medesima si esprime con giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
5. Per voti presenti all'Assemblea si intendono quelli accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 54

Procedimenti e maggioranze per le elezioni delle cariche federali di competenza assembleare

1. Alle elezioni delle cariche federali di competenza assembleare si procede, separatamente, secondo il seguente ordine:
 - a) elezione del Presidente Federale;
 - b) elezione dei dieci Consiglieri Federali;
 - c) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'elezione del Presidente Federale deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 56 commi 1, 2, 3, 4, e 5 dello Statuto.
3. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti le schede, divise per categoria, riporteranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulteranno eletti coloro che, in ogni categoria, abbiano riportato il maggior numero di voti; per gli Atleti risulteranno eletti l'Atleta di sesso maschile e l'Atleta di sesso femminile che, rispettivamente, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.
4. E' eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
5. In ogni elezione, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 55

Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario o da suo delegato, eventualmente con il ministero di un notaio, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..
3. Il verbale di cui sopra dovrà essere pubblicato sul sito federale a cura della Segreteria.

Capo II Il Presidente Federale

Art. 58

Rapporti con gli organi e strutture federali

1. Il Presidente della F.I.H., nell'esercizio dei poteri di vigilanza controllo e coordinamento su tutta la struttura organizzativa federale, ha facoltà di intervenire con diritto di parola alle riunioni dei settori, commissioni e comitati e degli organi federali periferici, sia di persona sia a mezzo di propri rappresentanti designati di volta in volta, e può richiedere relazioni e informative a tutti gli organi ed uffici federali. Non ha questa facoltà per quanto riguarda gli organi giudicanti e di controllo.

Art. 59

Delega dei poteri

1. Le deleghe dei poteri del Presidente ai Vicepresidenti e ai Consiglieri federali possono essere esclusivamente parziali e determinate nell'oggetto, e sono sempre revocabili, ma tali deleghe non possono riguardare competenze esclusive del Presidente.

Art. 60

Provvedimenti di estrema urgenza

1. Tutti i provvedimenti di urgenza che il Presidente può emettere in luogo del Consiglio Federale, devono essere motivati quanto ai presupposti dell'urgenza e dell'eccezionalità. La relativa ratifica deve essere inserita all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Federale.

Capo III Il Consiglio Federale

Art. 61

Termini e procedimenti per l'integrazione del Consiglio

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei componenti il Consiglio Federale, dispone l'art. 29 dello Statuto Federale

Art. 62

Elezione dei Vicepresidenti

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale provvede all'elezione di due Vice Presidenti, così come dispone l'art. 30 dello Statuto Federale. Tale elezione avverrà a voto segreto ed a maggioranza semplice.

Art. 63

Convocazione e validità delle riunioni

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia imposto da particolari disposizioni e comunque almeno quattro volte l'anno.
2. Deve essere convocato altresì quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio è validamente riunito allorché sia presente il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno altri cinque componenti.

Art. 64

Forme della convocazione

1. La convocazione del Consiglio è effettuata mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e che va comunicato a ciascun componente a cura della Segreteria federale con ogni mezzo utile e idoneo.
2. La convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il termine di convocazione può essere ridotto a due giorni quando si tratta di deliberare su circostanze o su soggetti di assoluta urgenza e che il Presidente ritenga di riservare alla deliberazione del Consiglio.

Art. 65

Partecipazione alle sedute del Consiglio

1. Partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Federale, ma senza voto deliberativo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente Onorario ai quali pertanto deve essere comunicato l'avviso di convocazione a norma del precedente articolo 64.
2. Il Presidente Federale può invitare a presenziare alle riunioni del Consiglio Federale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile e gli eventuali Soci di Onore.

Art. 66

Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente regola lo svolgimento dei lavori del Consiglio Federale in base all'ordine del giorno, disciplina gli interventi stabilendone, quando occorre, la durata massima e pone in votazione le deliberazioni.
2. Della seduta viene redatta verbalizzazione a cura del Segretario della Federazione, o di un suo delegato, che ha anche diritto di parola.
3. Ciascun verbale di seduta viene approvato dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva, ma gli atti deliberativi sono direttamente convalidati nella stessa seduta in cui sono stati adottati previa loro lettura a cura del Presidente e sottoscrizione dello stesso, e del Segretario o chi per esso.

Art. 67

Modalità di votazione

1. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente Federale o da chi presiede la riunione.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria per fatto personale dei componenti il Consiglio Federale.
4. La votazione per alzata di mano è prevista per tutti gli altri casi.
5. E' comunque facoltà del Presidente disporre l'elezione del sistema di votazione più idoneo.

Art. 68

Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del Consiglio Federale aventi interesse organizzativo e regolamentare, e comunque attinenti all'ordinamento ed alla disciplina sportiva, devono essere rese note, a cura della Segreteria federale, mediante pubblicazione su comunicato ufficiale, da inviarsi a tutti agli Associati ed a tutti i titolari di cariche federali entro quindici giorni.

Art. 69

Compiti e modi di esercizio dei poteri normativi

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'articolo 27 dello Statuto federale.
2. Il Consiglio Federale, in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea, delibera tutti i regolamenti federali ed emana le disposizioni di attuazione degli stessi.
3. Tutte le variazioni dei regolamenti, per poter entrare in vigore, devono essere trasmesse ai competenti organi del CONI per i provvedimenti di competenza.

Art. 70

Incompatibilità

1. Sulla incompatibilità alla carica di Consigliere Federale dispone l'art. 53 dello Statuto federale.

Capo IV Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 71 Competenza

1. Sulle competenze del Collegio dei Revisori dei Conti dispone l'art. 32 dello Statuto federale.

Art. 72 Verbalizzazioni

1. Di ogni controllo e ispezione collegiale o individuale deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto da tutti i componenti presenti, deve essere tenuto in apposito libro e copia del quale deve essere inviata tempestivamente, a cura della Segreteria federale, al Presidente Federale il quale è tenuto ad informare il Consiglio Federale nel corso della prima riunione successiva.
2. Il revisore dissenziente dalla maggioranza ha diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 73 Sostituzioni, vacanza e cessazione della carica

1. Delle sostituzioni, della vacanza di carica di revisore effettivo e della cessazione della carica del Presidente del Collegio stabilisce l'articolo 33 dello Statuto federale.

Art. 74 Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono assumere la carica di revisore i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Federale entro il quarto grado e, se eletti o nominati, decadono dall'ufficio. Né altresì coloro che sono legati alla F.I.H. o ai sodalizi ad essa affiliati da un rapporto di lavoro o di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Art. 75 Incompatibilità

1. Sulle incompatibilità alla carica di revisore dispone l'art. 53 dello Statuto federale.

TITOLO VI DEI SETTORI, COMITATI E COMMISSIONI

Art. 76 Settori, commissioni e comitati

1. Sono settori operativi, ognuno retto da un Responsabile:
 - a) il Settore Agonistico Nazionale (SAN)
 - b) il Settore Squadre Nazionali (SSN)
 - c) il Settore Promozionale e Scolastico (SPS)
 - d) il Settore Stampa e Informazione (SSI)
 - e) il Settore Impianti Sportivi (SIS)
 - f) il Settore Organizzazione Territoriale (SOT)
 - g) il Settore Medico (SME)
2. Sono comitati operativi, ognuno retto da un Responsabile:
 - a) Comitato Italiano Arbitri (CIA)
 - b) Comitato Nazionale Allenatori (CNA).
3. Sono Commissioni:
 - a) la Commissione Carte Federali (CCF)
 - b) la Commissione Regole di Gioco (CRG)
 - c) Commissione Federale Atleti (CFA)
 - d) Commissione Antidoping Federale (CAF)

4. Il Consiglio Federale può costituire, con delibera organizzativa, determinandone compiti e durata, altri settori comitati e commissioni secondo le esigenze dell'organizzazione federale.

Art. 77

Modalità di gestione dei settori e comitati operativi

1. I Responsabili dei Settori e dei Comitati di cui al precedente articolo possono avvalersi di un organico ristretto di collaboratori nominati, su loro proposta, dal Consiglio Federale, di regola tra persone già inserite nell'ordinamento sportivo.
2. Lo svolgimento dell'attività di ciascun Settore e Comitato è regolata dai rispettivi regolamenti e da quanto previsto dal presente Regolamento. Il Responsabile deve periodicamente relazionare sull'attività svolta e sui problemi sorti al Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale coordina l'attività di tutti i Settori e Comitati operativi e ne può disporre la revoca.
4. Fermo quanto espressamente previsto nei successivi articoli, ciascun Settore e Comitato può strutturarsi, occorrendo, in diramazioni periferiche territoriali con un responsabile locale nominato dal Consiglio Federale, su proposta del rispettivo Responsabile di settore.

Art. 78

Settore Agonistico Nazionale (SAN)

1. Il Responsabile federale del Settore Agonistico Nazionale provvede a:
 - a) proporre lo schema programmatico anche finanziario dell'attività sportiva ufficiale federale a carattere nazionale, all'uopo tenendo conto anche degli impegni a carattere internazionale;
 - b) curare sul piano tecnico-organizzativo lo svolgimento dell'attività sportiva programmata;
 - c) rilasciare il nulla osta per l'organizzazione di ogni manifestazione interregionale, nazionale od internazionale, nonché il nulla osta per la partecipazione dei sodalizi a manifestazioni all'estero, sempre nel rispetto dell'attività nazionale ed internazionale ufficiale già programmata;
 - d) proporre al Consiglio Federale per la nomina, sentiti i Comitati Regionali, i Responsabili regionali del SAN ed inoltre designare i Delegati di campo per le varie fasi a concentrazione dei vari campionati o manifestazioni nazionali ed i Commissari di gara;
 - e) segnalare al Consiglio Federale i sodalizi da proclamare Campioni d'Italia.
2. Rientra nei compiti del responsabile territoriale nell'ambito delle direttive generali del Responsabile del SAN:
 - a) organizzare e dirigere le fasi regionali o interregionali dei vari campionati o manifestazioni ufficiali affidategli dal Responsabile del SAN, formandone i gironi o i sottogironi, se a ciò espressamente delegato, compilandone i calendari e gli orari di gara e, ove necessario, stabilendone le varie sedi di svolgimento delle fasi a concentrazione, nonché curare l'organizzazione delle eventuali fasi a carattere di spareggio o di finale dei vari campionati o manifestazioni nazionali che il Responsabile del SAN riterrà opportuno far disputare nel territorio di sua competenza;
 - b) designare gli eventuali Commissari di gara per le fasi regionali o interregionali di cui alla precedente lettera a), nonché provvedere nelle fasi a concentrazione, se non diversamente disposto, alla designazione dei Delegati di campo;
 - c) approvare i Regolamenti dei tornei a carattere locale organizzati dai sodalizi posti sotto la sua giurisdizione territoriale e autorizzarne lo svolgimento nominandone gli organi di controllo;
 - d) autorizzare gli incontri amichevoli fra i sodalizi della sua giurisdizione territoriale;
 - e) redigere settimanalmente in accordo con il Giudice Regionale i Comunicati Ufficiali relativi a tutta l'attività svolta, rimettendone copia alla Segreteria federale e al Responsabile del SAN Nazionale.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore e dei Responsabili territoriali del medesimo.

Art. 79

Settore Squadre Nazionali (SSN)

1. Il Responsabile del Settore Squadre Nazionali coordina, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, l'attività delle rappresentative nazionali; sovrintende all'organizzazione dei raduni e degli incontri e vigila sul rispetto delle norme di comportamento.
2. Il Responsabile del Settore Squadre Nazionali predispone il programma di attività da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale.
3. Il Settore Squadre Nazionali è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, nel quale dovranno essere espresse norme essenziali di impegno degli Associati e degli atleti per la realizzazione

dell'attività internazionale programmata, i diritti ed i doveri e le norme di comportamento degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti.

4. Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Responsabile del Settore i Direttori Tecnici e gli allenatori delle squadre nazionali, stabilendo le modalità del rapporto e la durata del medesimo, nonché eventuali assistenti o collaboratori.

Art. 80

Settore Promozionale e Scolastico (SPS)

1. Il Responsabile del Settore Promozionale e Scolastico provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi volti alla diffusione della pratica della disciplina dell'Hockey.
2. Gli interventi del Settore devono in particolare essere coordinati ai fini del potenziamento della pratica preagonistica e agonistica mediante il coinvolgimento di enti e strutture interessate allo sviluppo dello sport per la costituzione di nuovi Associati, l'organizzazione dei Giochi della Gioventù e lo sviluppo dei Centri di Avviamento allo Sport.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Promozionale e Scolastico comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore stesso, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.

Art. 81

Settore Stampa e Informazione (SSI)

1. Il Responsabile del Settore Stampa e Informazione provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi per la divulgazione dello sport dell'Hockey.
2. Gli interventi del Settore devono essere indirizzati ai fini della informazione interna, dei rapporti con i Media, della predisposizione di eventuali piani e strumenti di propaganda.

Art. 82

Settore Impianti Sportivi (SIS)

1. Il Responsabile del Settore Impianti Sportivi provvede alla programmazione di studi, progetti ed elaborati tecnici riguardanti l'impiantistica sportiva dell'Hockey, a fornire i chiarimenti tecnici che in materia di impianti sportivi possano essere richiesti alla Federazione dai suoi organi, dagli associati e da enti pubblici, a fornire assistenza tecnica per la realizzazione, la manutenzione ed il miglioramento dei campi di gioco e delle relative attrezzature, a omologare i terreni di gioco, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Federale.
2. La cessazione dalla carica di Responsabile del Settore Impianti Sportivi comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.

Art. 83

Settore Organizzazione Territoriale (SOT)

1. Il Responsabile del Settore Organizzazione Territoriale provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi per lo sviluppo della Struttura Territoriale della Federazione ed al coordinamento dei Comitati Regionali.

Art. 84

Settore Medico (SME)

1. Il Responsabile del Settore Medico provvede, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, al controllo medico e alla assistenza sanitaria degli atleti convocati in occasione di competizioni ufficiali e allenamenti delle nazionali italiane, ad intervenire in favore di tesserati per specifici casi, ove il Consiglio Federale lo ritenga necessario e a predisporre una struttura sanitaria territoriale di riferimento per i sodalizi ed i loro tesserati.
2. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Medico comporta la cessazione di tutti i componenti del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.

Art. 85

Comitato Italiano Arbitri (CIA)

1. Il Responsabile del Comitato Italiano Arbitri svolge funzioni di coordinamento tra il Consiglio Federale ed il Comitato Arbitrale Nazionale.

2. Il CAN, a cui sovrintende il responsabile del CIA, provvede, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione degli arbitri, i quali, nella qualifica tecnica loro attribuita e con i compiti specifici ad essa corrispondenti, partecipano alle manifestazioni agonistiche indette o controllate dalla F.I.H. allo scopo di assicurare la regolarità tecnica e disciplinare.
3. Il Comitato Italiano Arbitri è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, che prevede, in armonia con i principi dell'ordinamento federale: i diritti e i doveri della categoria arbitrale; i requisiti per l'ammissione alla medesima e le modalità di tesseramento; le qualifiche arbitrali, le modalità di passaggio da una qualifica all'altra e le differenziazioni di impiego in base alle qualifiche; l'articolazione interna del Settore; eventuali organismi periferici tecnici ed organizzativi propri della categoria, la loro composizione, le modalità e i requisiti di nomina, le competenze, i modi di funzionamento, la durata e la decadenza.
4. La cessazione dalla carica del Responsabile del CIA comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore e dei responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta.

Art. 86

Comitato Nazionale Allenatori (CNA)

1. Il Responsabile del Comitato Nazionale Allenatori provvede, secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale, al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico professionale dei tecnici sportivi operanti nella disciplina dell'hockey.
2. Il Comitato Nazionale Allenatori è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, il quale deve prevedere in armonia con i principi dell'ordinamento federale: i particolari diritti e doveri della categoria dei tecnici sportivi; i requisiti per l'assunzione nella medesima e le modalità di tesseramento; le qualifiche tecniche, le modalità di passaggio da una qualifica all'altra e le differenziazioni di impegno in base alle qualifiche.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Allenatori comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Comitato e degli eventuali Responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta.

Art. 87

Commissione Carte Federali (CCF)

1. La Commissione Carte Federali la cui composizione numerica è stabilita al momento della nomina dei relativi membri, è struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale in materia di normazione interna, elabora proposte di modifiche statutarie e regolamentari e dà i pareri di cui sia richiesta.

Art. 88

Commissione Regole di Gioco (CRG)

1. La Commissione Regole di Gioco, la cui composizione numerica è stabilita al momento della nomina dei relativi membri è struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale in materia di Regolamento di Gioco dell'Hockey, cura l'aggiornamento dei Regolamenti Tecnici, provvede alla traduzione delle modifiche apportate dall'Hockey Rules Board e dà i pareri di cui sia richiesta.

Art. 89

Commissione Federale Atleti (CFA)

1. La Commissione Federale Atleti, la cui composizione è stabilita dall'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, ha il compito di contribuire alla diffusione dell'Hockey e di formulare proposte agli Organi federali sulle tematiche relative allo svolgimento ed alla disciplina dell'attività da parte degli atleti. Sono componenti di diritto della Commissione i Consiglieri Federali eletti dai rappresentanti degli atleti.
2. Il Regolamento di settore definirà tutto quanto non previsto dal citato articolo in materia e la disciplina per l'elezione dei componenti della Commissione.

Art. 90

Commissione federale antidoping (CFA)

1. È istituita dal consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio olimpico. La Commissione federale antidoping, disciplinata dall'apposito Regolamento (appendice alle norme sportive antidoping) approvato dal CONI.

TITOLO VII DEGLI ORGANI GIUDICANTI

Art. 91

Nozione di organo giudicante

1. Sono organi giudicanti gli organi nominati dal Consiglio Federale con potere giurisdizionale in materia disciplinare e in materia di impugnazioni a norma del Regolamento di Giustizia e, più in generale, con potere di emettere decisioni operative per l'ordinamento federale su richiesta o su opposizione degli associati e dei tesserati nei limiti di quanto previsto nell'ordinamento federale.
2. Il Regolamento di Giustizia prevede le particolari competenze in materia di impugnazione e disciplina.

Art. 92

Organi giudicanti competenze

1. Per le competenze:
 - a) del Giudice Sportivo Nazionale dispone l'art. 36 dello Statuto
 - b) della Commissione Giudicante dispone l'art. 37 dello Statuto
 - c) della Commissione Unica d'Appello dispone l'art. 38 dello Statuto
 - d) dei Giudici Sportivi Regionali dispone l'art. 39 dello Statuto
 - e) dei Giudici di Concentramento dispone l'art. 40 dello Statuto
 - f) del Procuratore Federale dispone l'art. 41 dello Statuto

TITOLO VIII DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 93

Organizzazione

1. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati Regionali, Delegazioni Regionali e Delegazioni Provinciali.
2. L'ambito di competenza dell'organizzazione territoriale della F.I.H. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
3. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione se non diversamente disposto dal Consiglio Federale.
4. Nella regione Trentino Alto Adige vengono istituite due separate strutture territoriali nelle province di Trento e Bolzano, alle quali vengono attribuite funzioni analoghe a quelle dei Comitati Regionali.
5. Il Consiglio Federale nelle regioni ove esistano meno di cinque Associati in alternativa al Comitato Regionale può nominare un Delegato Regionale.
6. Il Comitato Regionale opera con autonomia finanziaria, gestionale-contrattuale e amministrativo-contabile. Il Bilancio del Comitato sarà soggetto al controllo previsto dal Regolamento di Amministrazione F.I.H.
7. Il Consiglio Federale nomina un Revisore dei Conti iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Ragionieri e Dottori Commercialisti con i compiti previsti all'art. 32 dello Statuto. Al Revisore nominato compete una indennità di funzione annualmente deliberata dal Consiglio Federale. Al Revisore dei Conti, si applica, per quanto compatibile il Capo IV° del Titolo V° del presente Regolamento.
8. Sono organi dei Comitati Regionali:
 - a) l'Assemblea Regionale
 - b) il Presidente Regionale
 - c) il Consiglio Regionale.

Art. 94

L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli Associati, aventi diritto di voto, con sede nel territorio di competenza, secondo le indicazioni contenute nell'art. 17 comma 6 lettera a) dello Statuto.
2. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale previa autorizzazione del Consiglio Federale; è convocata dal Presidente Regionale e, per quanto compatibili in analogia, si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale
3. L'Assemblea Regionale ordinaria deve essere tenuta non oltre il 31 marzo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

4. L'Assemblea è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equipollente spedita agli Associati almeno quindici giorni prima della data stabilita, ed inoltre con avviso esposto nella sede del Comitato.
5. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.
6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale, deve essere indetta e convocata l'Assemblea Regionale straordinaria con le stesse modalità e termini previsti per l'Assemblea Nazionale straordinaria, per quanto compatibili..
7. Partecipano all'Assemblea gli Associati con diritto di voto e con il numero di voti previsti e secondo le indicazioni del successivo comma del presente articolo.
8. Ogni Associato avente diritto a voto può rappresentare per delega al massimo un altro Associato, purché le società affiliate nella Regione e aventi diritto a voto siano superiori a 20.
9. La Commissione verifica poteri è composta da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Regionale con la delibera di convocazione dell'Assemblea tra tesserati estranei al Consiglio stesso; il Consiglio Regionale può nominare il Giudice Regionale quale unico componente della Commissione Verifica Poteri. I candidati alle cariche elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri.
10. Possono partecipare senza diritto di voto gli altri Associati, il Presidente della Federazione, i Componenti del Consiglio Federale, i Revisori dei Conti, il Giudice Sportivo Regionale, il Presidente ed i Componenti del Consiglio Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare; partecipano inoltre i Delegati Provinciali
11. Il Presidente Federale, i Componenti del Collegio Revisori Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Regionale, il Revisore dei Conti Regionale, i componenti del Consiglio Regionale, gli Arbitri effettivi e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun Associato né direttamente né per delega.
12. La Commissione Convalida Candidature è composta da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Regionale con la delibera di convocazione dell'Assemblea tra tesserati estranei al Consiglio stesso; il Consiglio Regionale può nominare il Giudice Regionale quale unico componente della Commissione Convalida Candidature
13. Avverso le decisioni di mancata convalida di candidature gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Unica d'Appello, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 50.
14. Ogni Associato ha facoltà di proporre motivato ricorso per omessa od errata attribuzione del numero di voti presenti sull'elenco ufficiale dei votanti, inviato a tutti gli affiliati e che forma parte integrante dell'avviso della convocazione dell'Assemblea medesima. Il ricorso va presentato entro le ore 12.00 del quinto giorno precedente l'Assemblea Regionale alla Commissione Unica d'Appello. Che decide in via definitiva ed inoppugnabile non oltre il giorno precedente l'Assemblea. La decisione motivata della Commissione Unica d'appello viene notificata agli Associati presenti ed ai candidati alle cariche regionali all'atto della verifica poteri.
15. Eventuali questioni preliminari o relative alla partecipazione all'Assemblea vanno sollevate al Presidente dell'Assemblea, che decide in merito. Avverso la decisione del Presidente dell'Assemblea e le delibere assembleari può essere proposto ricorso alla Commissione Unica d'Appello, per il tramite del Presidente dell'Assemblea , entro trenta minuti dal momento in cui è stata assunta la decisione che si intende impugnare.
16. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, nonché alle norme dello Statuto e dei Regolamenti federali.

Art. 95

Le attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale ordinaria:
 - a) verifica la relazione della gestione regionale del quadriennio concluso o del mandato.
 - b) elegge con votazioni separate e successive il Presidente Regionale, approvandone contestualmente il programma di indirizzo presentato, e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostituire l'intero organo ad eleggere singoli componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo; si applicano per analogia le norme previste agli articoli 28 e 29 dello Statuto, con l'obbligo di effettuare l'Assemblea entro quarantacinque giorni dalla decadenza del Comitato.

Art. 96

Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dalla Assemblea Regionale costituita dagli Associati a

- maggioranza assoluta dai voti rappresentati in assemblea.
2. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato nel territorio di competenza, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale.
 3. Il Presidente Regionale, unitamente ai Consiglieri Regionali è responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea Regionale, inoltre è responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.H. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.
 4. Il Presidente Regionale rappresenta ai fini sportivi la F.I.H. nel territorio ed in particolare garantisce la funzionalità dei campionati e delle altre strutture e settori federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.
 5. Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente deve aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali, con firma propria e delegabile al Vicepresidente, per la gestione e il transito di tutte le entrate e le uscite relative al Bilancio del Comitato Regionale.
 6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto per il Presidente della F.I.H.

Art. 97

Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri
2. Il numero dei Consiglieri da eleggere è in relazione a quello degli Affiliati aventi diritto a voto e più precisamente:
 - a) tre consiglieri sino a sei Affiliati;
 - b) quattro consiglieri da sette a dieci;
 - c) cinque oltre i dieci.
3. Esso è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Il Consiglio Regionale entra in carica solo dopo l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Federale, che segue al controllo di legittimità delle operazioni assembleari e che si intende tacitamente intervenuta qualora siano decorsi trenta giorni dal deposito del verbale dell'Assemblea presso la Segreteria federale.
5. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale
6. Il Consiglio Regionale provvede a nominare nel suo interno un Segretario con funzioni di redazione dei verbali del Consiglio.
7. Le deliberazioni del Consiglio Regionale aventi interesse organizzativo devono essere rese note mediante apposito Comunicato Ufficiale da inviarsi a tutti gli Associati appartenenti alla circoscrizione territoriale di competenza nonché alla Segreteria federale.
8. I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
9. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i Delegati Provinciali della Regione ed il Revisore dei Conti nominato dalla F.I.H.
10. Della partecipazione dei Delegati Provinciali dispone l'art. 101, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 98

Compiti del Consiglio regionale

1. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:
 - a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina dell'Hockey e la costituzione di sodalizi sportivi;
 - b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo Conto Consuntivo annuale, redatto con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della F.I.H., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
 - c) la rigida osservanza, da parte degli Associati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
 - d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attività svolta nella circoscrizione di competenza;
 - e) la predisposizione e l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale da effettuare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del Bilancio stesso e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.H. entro quindici giorni dall'approvazione;
 - f) l'adozione delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio Federale, riferite all'amministrazione,

alla gestione ed al funzionamento del Comitato.

Art. 99

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comitato Regionale fa parte integrante di quella della Federazione e deve esercitarsi nei limiti dei fondi annuali stanziati dal Consiglio Federale e degli ulteriori fondi che il Comitato dovesse reperire.
2. Al Revisore dei Conti regionale spetta il controllo sulla gestione finanziaria del Comitato.
3. Tra il Consiglio uscente e quello subentrante deve sempre effettuarsi formale consegna mediante redazione in contraddittorio tra i due Presidenti di apposito verbale recante in particolare la specifica dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali al momento del trapasso dei poteri.
4. Di eventuali inadempienze o mancanze è responsabile il Presidente uscente.
5. La gestione finanziaria dell'organizzazione territoriale è disciplinata dalle norme di contabilità previste nel Regolamento di Amministrazione, contabilità e Bilancio dell'organizzazione territoriale.

Art. 100

I Delegati Regionali

1. Nelle regioni dove non sia costituito il Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, al fine di promuovere e organizzare l'hockey nella circoscrizione di competenza, nonché lo svolgimento delle attività federali ufficiali.
2. Il Consiglio Federale, su proposta degli Associati della Regione, nomina il Delegato Regionale, due Delegati Aggiunti, che collaborano collegialmente alla programmazione e gestione dell'attività regionale.
3. Il Delegato Regionale ed il Comitato di gestione formato dai Delegati aggiunti, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale in quanto applicabili.
4. Il Revisore dei Conti della Delegazione Regionale è nominato dal Consiglio Federale.
5. Le nomine della Delegazione Regionale sono quadriennali e possono essere revocate.
6. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare, oltre al Bilancio Consuntivo, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari. Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata alle società della Regione, appositamente riunite, che potranno esprimere motivato parere.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella della Delegazione Regionale.

Art. 101

La Delegazione Provinciale

1. La Delegazione Provinciale ha la funzione di promuovere e organizzare la pratica dell'hockey nel proprio territorio di competenza.
2. Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Regionale o del Delegato Regionale, e dura in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo revoca.
3. Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.H. nell'ambito del Comitato Provinciale del CONI e nei confronti delle istituzioni e degli enti del territorio di sua competenza.
4. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
5. Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale.
6. Il Delegato Provinciale può partecipare alle Assemblee Nazionali.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 102

La Consulta dei Presidenti Regionali

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali sono convocati unitamente al Consiglio Federale dal Presidente della F.I.H. almeno una volta l'anno.
2. La Consulta assolve il compito di svolgere un ruolo consultivo e segnalare al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti l'attività territoriale.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione e svolge la funzione di segretario verbalizzante il Segretario Federale o suo delegato scelto fra i dipendenti del CONI e/o della FIH
4. Un Presidente di Comitato Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto a voto, secondo un turno stabilito dalla Consulta.

Art. 103
Entrata In Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.